

N. 00277/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00490/2013 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 490 del 2013, proposto da:  
Consorzio Stabile Abruzzese Innovazione e Restauro, rappresentato e difeso dagli avv. Mirco Di Bonaventura, Luca Gentile, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via Lo Feudo 1;

contro

Comune di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Tommaso Marchese in Pescara, via Misticoni, 7;

nei confronti di

R.T.I. di Vincenzo Dino & C. S.p.A. - F.I.P Industriale S.p.A., rappresentati e difesi dagli avv. Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;  
M.C.A. S.r.l.;

per l'annullamento

della nota in data 31 ottobre 2013 con la quale il dirigente del Settore Gare e Contratti del Comune di Pescara ha comunicato al Consorzio ricorrente il provvedimento di aggiudicazione definitiva al R.T.I. controinteressato della gara d'appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla costruzione del ponte nuovo sul fiume Pescara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescara e del R.T.I. di Vincenzo Dino & C. S.p.A. - F.I.P Industriale S.p.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Di Vincenzo Dino & C. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avv. Mauro Morelli, su

delega dell'avv. Luca Gentile, per il Consorzio ricorrente, l'avv. Cinzia Credentino, su delega dell'avv. Tommaso Marchese, per il Comune resistente, l'avv. Giulio Cerceo per le società controinteressate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.- Il Consorzio stabile ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara pubblica mediante procedura aperta relativa alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la costruzione del ponte nuovo sul Fiume Pescara, di cui al bando del 20 dicembre 2012 pubblicato sulla GURI il 4 gennaio 2013 e sulla GUCE il 28 dicembre 2012, e chiede altresì la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto stipulato a valle.

Secondo il ricorrente, l'aggiudicatario doveva essere escluso perché il soggetto incaricato della progettazione, il raggruppamento temporaneo di professionisti MCA srl, non avrebbe correttamente dimostrato i requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo; l'aggiudicazione sarebbe in contrasto con la disciplina che regola le informative ed interdittive antimafia; mancherebbero le autocertificazioni dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163 del 2006 con riferimento al presidente e legale rappresentante di una società controllante al 100% la mandataria del raggruppamento temporaneo d'impresе aggiudicatario nonché con riferimento al responsabile tecnico della medesima mandataria e ad un procuratore speciale di una mandante del raggruppamento temporaneo dei professionisti incaricati della progettazione; inoltre, le dichiarazioni ex articolo 38 cit. da parte dell'amministratore e legale rappresentante della mandataria del RTI aggiudicatario e dell'amministratore e legale rappresentante della mandataria del RTP, non sarebbero veritiere nella parte in cui hanno affermato, rispettivamente, che non vi sono stati soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e di essere in possesso dei requisiti previsti per le società di ingegneria dall'articolo 254 del regolamento attuativo al codice degli appalti.

Con atto depositato il 7 gennaio 2014 il RTI controinteressato, oltre a rilevare l'irricevibilità del ricorso per tardività della notifica rinnovata alla mandataria (per via della mancata perfezione della prima notifica ad un indirizzo errato), ha proposto ricorso incidentale, denunciando, tra l'altro, che il Consorzio ricorrente, nella categoria prevalente OG3, richiesta dal disciplinare di gara per un importo dei lavori pari ad euro 4.384.704,43 (classifica V), era in possesso dell'attestazione SOA per complessivi euro 8.923.000,00 (classifica VI) sommando gli importi delle certificazioni in quella categoria delle tre consorziate Marcozzi srl, F.Ili Salvini srl e Demiced srl, ma in corso di gara tale certificazione nella classifica richiesta sarebbe venuta a mancare.

In particolare, la Marcozzi srl avrebbe perso la certificazione tra il 7 marzo 2013 e il 4 giugno 2013 non avendo richiesto la verifica nei termini in occasione della scadenza triennale della certificazione, la F.Ili Salvini srl il 29 aprile 2013 avrebbe affittato il ramo d'azienda interessato alla Savini Appalti srl la quale tuttavia sarebbe poi subentrata nel Consorzio solo in data 1 agosto 2013 (come da verbale del consiglio direttivo di pari data), la Demiced srl sarebbe uscita, in data 8 maggio 2013, dal Consorzio (come risulterebbe dal verbale del consiglio direttivo del Consorzio del 1 agosto 2013).

Con ordinanza n. 9 del 23 gennaio 2014 è stata respinta l'istanza cautelare e tale decisione è stata confermata in appello con ordinanza n. 1776 del 29 aprile 2014.

All'udienza del 5 giugno 2014 la causa è passata in decisione.

### 2.1.- L'eccezione di tardività è infondata.

Come noto, il raggruppamento temporaneo di imprese non costituisce un soggetto autonomo e del tutto distinto dalle persone giuridiche che lo compongono, sicchè v'è legittimazione delle singole mandanti o mandatarie ad agire (cfr. Tar Venezia, sentenza n. 226 del 2014) e pertanto anche a resistere in giudizio al fine di difendere le posizioni giuridiche di cui sono individualmente titolari e connesse allo svolgimento della gara d'appalto.

Sicchè, ai sensi dell'articolo 41 comma 2 c.p.a., è sufficiente, al fine del rispetto del termine di decadenza, che sia tempestivamente notificato il ricorso ad una delle mandanti, come avvenuto nel caso di specie.

### 2.2.- Il ricorso incidentale è manifestamente fondato e pertanto è inammissibile il ricorso principale.

Come ammette la ricorrente nella memoria difensiva depositata il 20 gennaio 2014, con la Demiced srl è stato effettivamente risolto il rapporto consortile in corso di gara, come denunciato dalla controinteressata e ricorrente incidentale, tuttavia, la perdita della qualificazione nella categoria OG3 per l'importo da essa posseduto, ridurrebbe solo la qualificazione complessiva del consorzio per quella stessa categoria alla somma di euro 5.823.000,00, quindi ancora ampiamente superiore a quella di 4.384.704,33 richiesta dal bando.

Con riferimento alla F.lli Salvini srl (che tra l'altro, come risulta dal prospetto a pag. 13 della memoria del 23 maggio 2014 non contestata sul punto, apportava al Consorzio una qualificazione per la categoria in esame per la somma pari a 5.165.000,00, quindi senz'altro determinante al fine del raggiungimento dell'importo minimo previsto dal bando) la ricorrente principale ammette che il Consorzio ha perso la sua qualifica dal 29 aprile 2013 (data della cessione del ramo d'azienda alla Salvini Appalti srl) al 1 agosto 2013 (data del subentro della Salvini Appalti srl nel rapporto consortile), tuttavia sostiene che, al fine di non perdere la qualificazione nell'importo minimo richiesto dal bando nella categoria in questione, il Consorzio avrebbe fatto ricorso ad un formale atto di avvalimento.

A tal proposito, tuttavia, il Collegio osserva, come rilevato dalla ricorrente incidentale, che l'atto di avvalimento postumo è inammissibile, poichè *"l'impresa che intenda avvalersi dei requisiti di un'altra, deve necessariamente darne atto in sede di presentazione dell'offerta, e ciò in quanto l'Amministrazione deve poter verificare ab initio la sussistenza in capo ad ogni partecipante dei requisiti richiesti dal bando"* (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 6048 del 2011; id. sentenza n. 6257 del 2012).

La ricorrente principale, poi, cointesta anche il cd. principio di continuità in ordine al possesso dei requisiti e della relativa certificazione di qualità, osservando che viceversa si imputerebbe alle partecipanti un effetto decadenziale (la scadenza delle certificazioni) derivante dalle lungaggini della gara gestita dall'Amministrazione.

In realtà, tale principio è desumibile sia dalle pronunce giurisprudenziali che dalla disciplina normativa vigente (cfr. art. 77 co.1 del d.p.r. n. 207 del 2010; Consiglio di Stato a.pl. n. 27 del 2012), dalle quali si desume chiaramente che l'impresa che perde la certificazione non può partecipare medio tempore alle gare e l'effetto sanante ex tunc si verifica solo nell'ipotesi tassativamente contemplata di richiesta tempestiva di verifica prima della scadenza triennale.

*Del resto, detto principio di continuità "risponde ad esigenze di certezza e funzionalità del regime di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l'idoneità ad eseguire lavori pubblici. Le stazioni appaltanti non possono essere esposte all'alea della perdita e del successivo riacquisto in corso di gara, da parte delle ditte offerenti, della qualificazione SOA"* (cfr. Tar Bari, sentenza n. 1334 del 2010).

L'accoglimento di tale motivo del ricorso incidentale è assorbente e determina l'obbligo dell'esclusione della ricorrente principale con il conseguente venir meno dell'interesse ad agire di quest'ultima da cui l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio.

3.- Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

accoglie il ricorso incidentale;

dichiara conseguentemente inammissibile il ricorso principale.

Condanna il Consorzio ricorrente al pagamento in favore della controinteressata ricorrente incidentale e della stazione appaltante resistente della somma complessiva di euro 4.000 ciascuna (per totali 8.000 euro), oltre iva, cpa e accessori di legge, a titolo di spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Dino Nazzaro, Presidente FF

Alberto Tramaglino, Consigliere

Massimiliano Ballorini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **13/06/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)